



# COMUNE DI OPI



Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)

Tel 0863 910606 Fax 0863 916078

Cod. Fisc. 00181620667

Prot. 2850

del 28.07.2020

n° = 168

**POLIZIA MUNICIPALE**  
[poliziamunicipale@comune.opi.aq.it](mailto:poliziamunicipale@comune.opi.aq.it)

**ORDINANZA N. 5 DEL 28.07.2020**

**OGGETTO: UTILIZZO ACQUA POTABILE TERRITORIO COMUNALE**

## IL SINDACO

**VISTO** l'aumento della popolazione nella stagione estiva;

**ATTESO** che bisogna agire in via cautelativa, ripristinando il divieto di utilizzo dell'acqua corrente per gli usi non domestici;

**DATO** atto che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli art. 7 e 9 Legge 241/1990 e s.m.i, attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione competente;

**VISTE** le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Legge 241/1990 E S.M.I.;

## ORDINA

**E' VIETATO, IN TUTTO IL TERRITORIO DI OPI, IL PRELIEVO DI ACQUA DALLA RETE IDRICA PUBBLICA PER GLI SCOPI SOTTO ELENCATI:**

- **IRRIGAZIONE ORTI E GIARDINI;**
- **LAVAGGI AUTOMEZZI;**
- **RIEMPIMENTO DI PISCINE PRIVATE;**
- **ALTRI SIMILI IMPIEGHI DIVERSI DAGLI USI DOMESTICI;**

Che l'adozione del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Opi per 15 giorni;

Demanda all'ufficio di Polizia Municipale le funzioni di vigilanza e sanzionatorie relativamente al rispetto di quanto contenuto nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida fino a revoca.

## AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per il territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

